



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
LIPARI**

ORDINANZA N° 43/2013

Regolamentazione Molo San Pietro e ambito portuale dell' Isola di Panarea.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari

VISTA la propria Ordinanza n°39/2011 in data 30.08.2011, relativa alla regolamentazione degli ormeggi e delle banchine, all'accesso e alla circolazione autoveicolare nell'ambito portuale di San Pietro dell'isola di Panarea;

VISTA la propria Ordinanza n°42/2011 in data 30.08.2011, relativa all'interdizione della banchina di riva del porto di San Pietro dell'isola di Panarea;

VISTA la nota in data 30.08.2011, a firma del Sindaco pro-tempore del Comune di Lipari, con la quale l'Amministrazione Comunale, nel rappresentare il mutamento e le nuove esigenze legate alla realtà socio-economiche dell'Isola, evidenziava la necessità di una revisione della disciplina dell'ambito portuale di San Pietro dell'isola di Panarea;

TENUTO CONTO delle indicazioni verbali fornite dalle Autonomie locali e dal Comando Stazione dell'arma dei Carabinieri, nonché delle segnalazioni pervenute da turisti, villeggianti, residenti ed operatori turistico-commerciali dell'isola di Panarea;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento al periodo estivo, l'area portuale di San Pietro è fortemente interessata da flussi di passeggeri in transito da e per le unità in navali di linea e da passeggeri, da turisti provenienti dalle unità da diporto nonché da numerosi automezzi e relative merci;

CONSIDERATO che il molo di San Pietro rappresenta l'unica struttura portuale fruibile per i collegamenti marittimi da e per l'isola di Panarea;

RITENUTO di dover meglio disciplinare, mediante l'aggiornamento della precedente Ordinanza, l'uso degli spazi e delle banchine del predetto ambito portuale, al fine di garantire un più ordinato, razionale e sicuro svolgimento delle operazioni portuali, nel pieno ed esclusivo interesse della collettività;

VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti

VISTO il Dp.n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante la regolamentazione delle aree interne alle zone portuali aperte al pubblico;

13

VISTA la Circolare n° 38 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27/10/2011 – Riparto di competenze tra Stato e Regione – competenze in materia di viabilità in ambito portuale;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione parte marittima e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tutela e protezione dell’ambiente;

VISTO il parere datato 02 maggio 2013 del Gruppo Ormeggiatori e battellieri delle isole Eolie;

VISTO il parere datato 23 maggio 2013 della Stazione Carabinieri di Panarea;

VISTO il parere datato 28 maggio 2013 del Comune di Lipari;

VISTI gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Che, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza, gli spazi, le banchine e gli specchi acquei ricadenti nell’ambito portuale di San Pietro dell’isola di Panarea, sono così disciplinati.

ORDINA

Articolo 1

(individuazione dell’ambito portuale)

L’ambito portuale di San Pietro dell’isola di Panarea, meglio evidenziato nell’allegata planimetria, comprende:

- **a terra** - il molo in cemento (che si protende dal centro della medesima baia in direzione NE), la banchina di riva (posta a sud del molo) e le aree demaniali marittime, poste su entrambi i lati del predetto molo;
- **a mare** - gli specchi acquei compresi nel semicerchio, di raggio pari a metri 100, incentrato sul fanale verde della testata del molo.

CAPO I

- REGOLAMENTAZIONE DELLE BANCHINE E DELL’AMBITO PORTUALE (parte a terra) -

Articolo 2

(destinazione delle banchine e disciplina degli ormeggi)

Testata: è costituita dalla parte terminale del predetto molo (planimetricamente risulta individuata dalla forma a “T” o a “martello”) ed è provvista, nella parte frontale, di lamiera in ferro per lo scorrimento dei portelloni delle navi traghetto e, lateralmente, di strutture in ferro destinate all’ormeggio delle Unità Veloci.

La parte frontale di testata dotata di scivoli, è destinata esclusivamente all’ormeggio dei m/t traghetti che effettuano servizio di linea (che hanno precedenza d’ormeggio), delle navi traghetto adibite al trasporto degli “R.S.U” e/o comunque a tutte quelle unità, espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima.

R

La testata lato nord e lato sud, è dotata, su entrambi i lati, di balconi in ferro, che possono essere utilizzati esclusivamente per l'attracco delle unità veloci di linea. Fatta eccezione per i casi di urgenza o necessità dovuti all'attracco dei mezzi adibiti al soccorso, lungo le predette strutture in ferro o tratti di banchina, è vietato, per qualsiasi altra unità diversa da quelle indicate al precedente comma, l'ormeggio, l'attracco e/o la sosta, se non preventivamente autorizzati da questa Autorità Marittima.

In deroga ai precedenti commi, esclusivamente negli orari in cui le strutture d'ormeggio risultano libere dalle unità navali di linea o autorizzate, è consentito l'ormeggio delle unità da traffico passeggeri e di quelle da diporto adibite ad attività di noleggio, al fine di compiere operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.

Tali operazioni, comunque, non dovranno in alcun modo interferire con le primarie attività dei mezzi di linea, e la sosta in banchina dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle anzidette operazioni commerciali.

In presenza di arrivi simultanei o plurimi, le unità dovranno attendere fuori dall'ambito portuale, ad una distanza di sicurezza ed operare in banchina singolarmente.

Molo lato nord - è compreso tra lo scalo d'alaggio posto in radice e l'angolo interno della testata.

- Il primo tratto di banchina compreso tra l'angolo con la testata e la prima scaletta in cemento, è riservata alle unità da pesca iscritte presso i Comandi di questo Circondario Marittimo e contraddistinto dal n°1 nell'allegata planimetria.
- Il tratto di banchina ricompreso tra la scaletta in cemento e la penultima bitta a "V" posta a circa 5/6 metri prima del punto di rifornimento carburanti, ed il prospiciente specchio acqueo, sono riservati esclusivamente all'attracco dei natanti da diporto e dei tender provenienti dalle navi da crociera, per eseguire le operazioni di sbarco/imbarco passeggeri; le stesse non potranno occupare tale spazio oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni predette.
- Il successivo tratto di banchina, ed il prospiciente specchio acqueo, fino alla scaletta in cemento posta in radice, è riservato, nelle sole ore diurne, alle operazioni di bunkeraggio. Tuttavia, per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, durante le ore notturne, il predetto tratto di banchina ed il relativo specchio acqueo, dovranno rimanere sgomberi e liberi da qualunque imbarcazione.
- Infine, dalla scaletta sino alla battigia, è consentito l'ormeggio di piccoli tender per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.

Molo lato sud - è compreso tra l'arenile posto in radice e l'angolo interno della testata.

- Nel tratto di banchina compreso tra le due scalette in cemento e nel prospiciente specchio acqueo, è consentito l'attracco delle unità da diporto asservite ad attività di noleggio, per compiere operazioni di imbarco/sbarco passeggeri; tali spazi potranno comunque essere occupati esclusivamente per il tempo necessario occorrente per lo svolgimento di tali operazioni.
- Il rimanente tratto di banchina compreso tra la scaletta e l'arenile posto in radice, potrà essere utilizzato per l'attracco di unità da diporto, di lunghezza non superiore a 7 (sette) metri;

Banchina di Riva - è destinata all'attracco dei natanti da diporto adibiti ad attività di locazione. Considerata la moderata altezza del ciglio banchina rispetto al livello del mare, e la conseguente presenza di vegetazione lungo il piano di calpestio che lo rende insicuro all'attraversamento a piedi, è fatto obbligo a chiunque, di prestare la massima attenzione.

Il Comune di Lipari, dovrà provvedere alla sua ordinaria manutenzione, al fine di renderlo sicuro nel camminamento pedonale.

Articolo 3 (Circolazione Stradale)

Nella struttura portuale del molo di S. Pietro, in corrispondenza del punto di rifornimento, è presente una linea trasversale di colore giallo che attraversa l'intera banchina; l'area portuale compresa tra la predetta linea sino alla testata del molo, è preclusa alla "libera" circolazione/sosta sia pedonale che veicolare.



In deroga al precedente comma, il solo transito pedonale è consentito esclusivamente a coloro che dimostrino di dover imbarcare/sbarcare dalle unità navali ormeggiate nel predetto molo.

Un'ora prima della partenza, lungo il lato sud del molo, con il titolo di viaggio ben esposto sul parabrezza, possono incolonnarsi i veicoli diretti all'imbarco.

All'interno della predetta area, i veicoli eccezionalmente autorizzati dal personale di polizia eventualmente presente, potranno accedervi al fine di recuperare merci e/o passeggeri.

I mezzi che necessitano di usufruire del rifornimento carburanti, potranno varcare la predetta linea gialla, solo uno per volta e per il tempo strettamente necessario all'approvvigionamento di carburante, dopo tale fornitura dovranno immediatamente lasciare l'area portuale.

Nel restante ambito portuale, fermo restando il divieto di transito per tutti i veicoli, è consentito, solo durante le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dai mezzi di linea, l'accesso ai soli veicoli facenti capo ad imprese/ditte iscritte ai sensi dell'ex art. 68 Codice della Navigazione.

I veicoli tipo taxi e quelli appartenenti alle strutture alberghiero-turistiche, potranno sostare negli stalli di colore bianco espressamente indicati dall'apposita segnaletica, presenti lungo la radice del molo lato sud e nord; solo negli stalli posti in radice lato sud, e quando non occupati dai veicoli predetti (Taxi e strutture alberghiero-turistiche), potrà essere consentita la sosta dei veicoli a due ruote.

Il piazzale posto in radice lato nord è riservato alla sosta di veicoli commerciali, al fine di consentirne lo scarico/carico delle merci. Nel medesimo piazzale sono destinati, per il personale addetto ai servizi tecnico nautici, numero tre stalli di colore giallo.

Articolo 4 (Distributore di carburante)

Sulla banchina lato nord, è posizionato un punto di distribuzione carburanti, la cui attività è regolamentata come di seguito indicata.

Obblighi per il Concessionario del servizio di bunkeraggio:

- Eseguire le operazioni di bunkeraggio solo in condizioni di massima sicurezza, adottando ogni precauzione al fine di evitare possibili rischi d'inquinamento e compromissione dell'ambiente marino;
- Coordinare tramite apparato VHF (che dovrà essere costantemente mantenuto sul **canale 68**), l'ordinato ingresso e l'uscita delle unità navali che si apprestano o hanno effettuato le operazioni di rifornimento, al fine di garantire la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo antistante il distributore;
- dotarsi di apparato radioelettrico VHF anche portatile, con i relativi documenti previsti (Licenza e Patentino), al fine di garantire quanto prescritto al punto precedente;
- Esporre opportuna segnaletica riportante il canale VHF 68 sul quale il distributore effettuerà/riceverà le comunicazioni di servizio;
- In considerazione dell'esiguità degli spazi, assicurarsi che, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, potranno accostarsi in banchina, per effettuare operazioni di rifornimento, non più di 2 (due) unità navali per volta;
- Nel caso vi siano più unità navali in attesa di effettuare rifornimento, dovrà accertarsi che le stesse attendano fuori dallo specchio acqueo ricadente nell'ambito portuale antistante il molo di San Pietro e, comunque, ad una distanza di sicurezza tale da non ostruire le manovre dei mezzi di linea in ingresso/uscita dal porto, ed attenersi a quanto prescritto ai successivi articoli 7 e 8 della stessa Ordinanza;
- Durante le ore di chiusura, il distributore di carburante dovrà essere reso inaccessibile al personale non autorizzato, mediante il posizionamento di idonei mezzi di transennamento.



Obblighi per gli utenti del servizio di bunkeraggio:

- Contattare, prima dell'ingresso in ambito portuale, tramite VHF sul **canale 68**, il personale del distributore di carburanti presente in banchina, attendendo il via libera prima di raggiungere il posto di ormeggio destinato alle operazioni di bunkeraggio;
- Attenersi a quanto indicato dal personale del distributore di carburanti, in merito ai comportamenti da tenere prima, durante e dopo le fasi del rifornimento, con particolare riguardo alle informazioni relative alla sicurezza ed alla salvaguardia dell'ambiente marino.
- In attesa di ricevere l'autorizzazione per le operazioni di bunkeraggio, dovranno mantenersi al di fuori dell'ambito portuale.

Articolo 5 (Norme di sicurezza)

- **Imbarco/sbarco passeggeri:** tali operazioni dovranno essere condotte sotto la supervisione ed il controllo del personale di bordo, che curerà, tra l'altro, la corretta sistemazione delle passerelle d'imbarco;
- **imbarco/sbarco veicoli e merci:** le operazioni di carico/scarico dei veicoli e delle merci, potranno avvenire solo al termine delle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e del loro deflusso dall'ambito portuale;
- **Il portellone di carico delle navi traghetto** dovrà essere issato ovvero ammainato solo con nave ferma agli ormeggi;
- **I comandi delle unità navali agli ormeggi**, dovranno assicurare un servizio continuativo di vigilanza al portellone e/o scalandrone e/o passerelle, evitando l'accesso non autorizzato a persone o cose;
- **i veicoli** diretti o provenienti dalle unità di linea e/o a servizio pubblico ovvero privato, che accedono in ambito portuale, considerato il continuo transito di passeggeri e gli spazi di manovra ridotti, dovranno procedere alla minima velocità consentita dal mezzo, con estrema cautela ed evitando di avvicinarsi pericolosamente al ciglio banchina;
- **le persone** che avendone titolo entreranno in ambito portuale, dovranno:
 - vigilare ed accompagnare i minori di anni 14;
 - non avvicinarsi al ciglio banchina ed alle bitte;
 - mantenersi a distanza di sicurezza da cavi in tensione e prestare la massima attenzione ad eventuali ostacoli in banchina.
- **i componenti del locale Gruppo Ormeggiatori**, dovranno vigilare circa il rispetto delle norme contenute nel presente articolo, segnalando tempestivamente ogni situazione di pericolo al Comando di bordo e, in caso inosservanza della presente Ordinanza, contattare il personale della Guardia Costiera ovvero gli operatori di Polizia presenti in loco.

Articolo 6 (Apposizione segnaletica)

Dovrà essere apposta, anche secondo le indicazioni/prescrizioni della presente Ordinanza, a cura del Comune di Lipari e previ diretti contatti con l'Ufficio Circondariale Marittimo, la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché il sicuro ed ordinato svolgimento della circolazione veicolare e pedonale all'interno dell'ambito portuale.

L'organo Comunale provvederà alla pitturazione del ciglio banchina al fine di consentire l'immediata e certa individuazione della destinazione d'uso, assegnata dalla presente ordinanza alle varie banchine portuali.

CAPO II
REGOLAMENTAZIONE DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA
NELL'AMBITO PORTUALE (PARTE A MARE) E NELLO SPECCHIO ACQUEO ADIACENTE

Articolo 7
(Navigazione in prossimità dell'ambito portuale)

Nell'ambito portuale e nelle zone di mare in prossimità dei suoi limiti esterni:

- Tutte le unità navali in transito ovvero in ingresso ed uscita dal porto e comunque dall'ambito portuale, dovranno procedere con prudenza ed alla minima velocità di manovra consentita, al fine di non intralciare ed ostacolare le operazioni delle unità già presenti nell'ambito portuale e comunque tutte le unità in servizio di linea;
- Tutte le unità navali, dovranno raggiungere/lasciare il predetto sorgitore, con rotta perpendicolare alla costa;
- Dal limite esterno dell'ambito portuale, così come meglio rappresentato nell'allegata planimetria e per un raggio di 500 mt. dallo stesso, tutte le unità dovranno navigare ad una velocità non superiore a 7 nodi e comunque a scafo dislocante, al fine di ridurre i disagi alle unità già presenti in porto nei pontili galleggianti nello specchio acqueo adiacente; le unità veloci "tipo aliscafi" dovranno navigare esclusivamente in dislocamento.

Articolo 8
(Ormeggio alla fonda)

E' fatto **divieto di sosta e ancoraggio**:

- Negli specchi acquei e nelle zone di mare ricadenti nell'ambito portuale, utilizzati a manovre di ormeggio, disormeggio e per le rotte di ingresso ed uscita delle unità;
- Entro 500 (cinquecento) metri dalla testata del molo di San Pietro, nel tratto di mare compreso tra le seguenti congiungenti: testata molo di San Pietro (spigolo lato Nord) – Scoglio Spinazzola e testata molo San Pietro (spigolo lato Sud) – Punta Peppemaria;
- nello specchio acqueo compreso tra le opere portuali e la congiungente testata molo di San Pietro (spigolo sud) – Punta Peppemaria, in occasione dell'ormeggio della nave adibita al rifornimento idrico;

Fermo restando i divieti di cui ai precedenti punti, l'ancoraggio delle navi superiori a 500 T.S.L., nella zona di mare antistante l'ambito portuale dovrà essere preventivamente richiesto e autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, mediante apposita richiesta d'accosto.

Articolo 9
(Ormeggio delle navi porta acqua)

Le navi adibite al rifornimento idrico che ormeggiano in prossimità del molo di San Pietro, non devono ostacolare o ritardare le manovre dei mezzi navali di linea.

Fatto salvo quanto prescritto dal precedente punto, è fatto obbligo alle unità navali ormeggiate nel molo di San Pietro e nella banchina di riva, di non ostacolare o ritardare le manovre di ormeggio delle navi adibite al rifornimento idrico.

Le navi cisterna non potranno eseguire ormeggi che comportino l'uso di "cavi alla lunga" che attraversino pericolosamente e non segnalati gli specchi acquei dell'ambito portuale.

Durante l'ormeggio delle unità adibite al servizio idrico, è fatto divieto assoluto a qualunque unità navale di attraversare lo specchio acqueo ove sono presenti i cavi di ormeggio, ovvero avvicinarsi pericolosamente alla predetta unità navale.



CAPO III

- REGOLAMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ALAGGIO/VARO E TIRO A SECCO UNITÀ NAVALI -

Articolo 10 (tiro a secco di unità navali)

Nelle aree destinate a "scalo di alaggio" (meglio individuate nell'allegata planimetria), è consentito il tiro a secco temporaneo (che non presupponga o concretizzi occupazioni di suolo demaniale marittimo) di natanti ovvero piccole unità da pesca non superiori a sette metri.

E' fatto divieto durante tale stazionamento, di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione o riparazione che comporti l'uso di materiali ovvero la produzione di liquami, scarti e/o rifiuti, pericolosi per l'ambiente.

Articolo 11 (modalità di svolgimento dell'attività di Alaggio e Varo)

Le operazioni di alaggio e varo di tutte le unità navali potranno avvenire solo nell'area e con le modalità di seguito indicate:

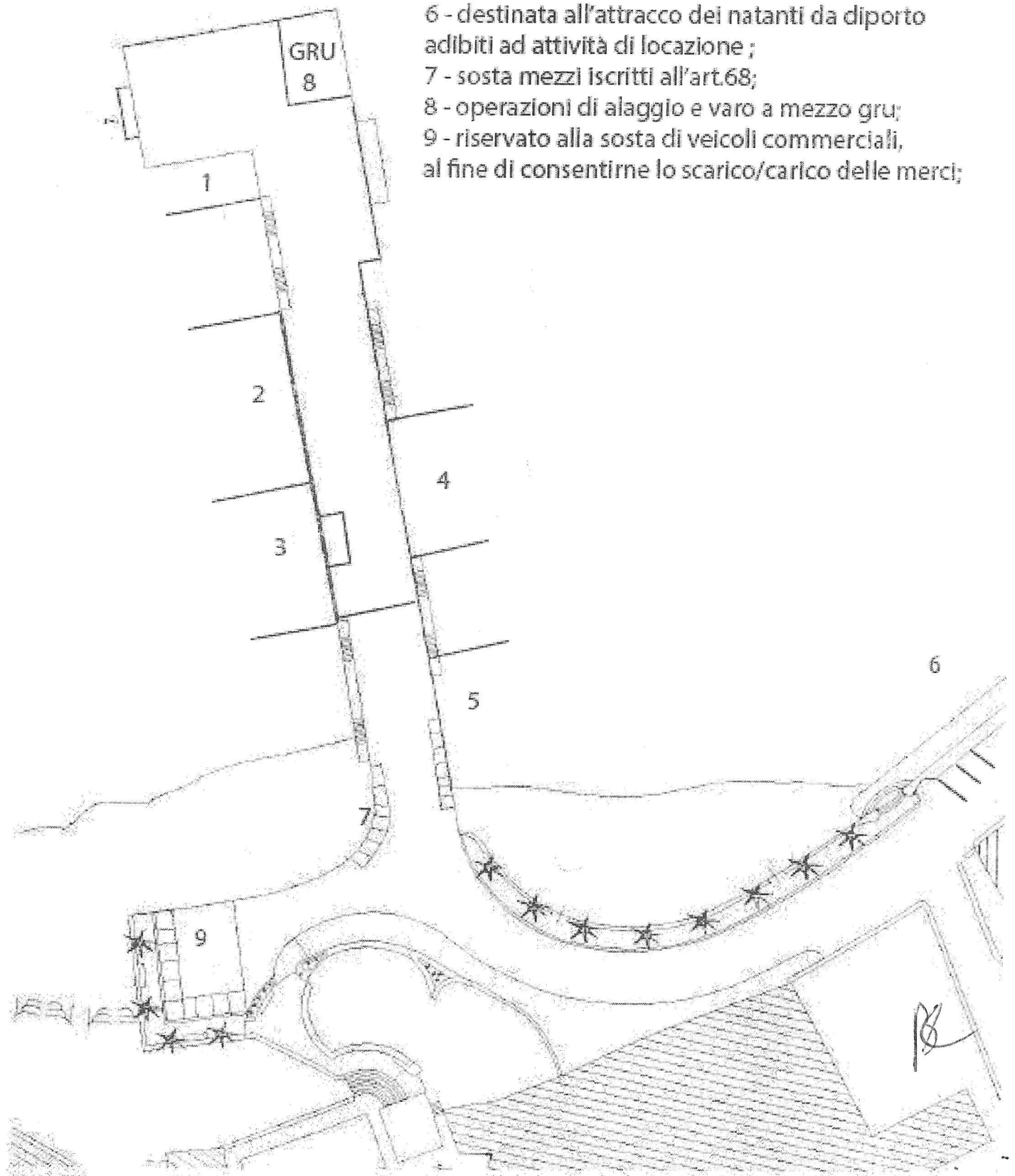
1. l'area dedicata alle operazioni di alaggio e varo, è quella ricompresa negli ultimi 10 mt. di banchina posti in testata lato sud per una larghezza di metri 4, meglio evidenziata nell'allegata planimetria e contraddistinta dalla sigla "GRU".
2. Nel periodo invernale, durante l'intero arco della giornata, ossia dall'alba al tramonto, potranno essere eseguite operazioni di alaggio e varo, a condizione che l'area circostante non sia interessata da operazioni commerciali di nessun tipo.
3. Nel periodo estivo, ad eccezione delle giornate festive e prefestive in cui è fatto assoluto divieto, le operazioni di alaggio e varo potranno essere eseguite esclusivamente nell'arco di tempo compreso dall'alba alle ore sette.
4. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, le operazioni di alaggio potranno essere effettuate, esclusivamente per comprovati motivi d'urgenza, e solo previa autorizzazione, anche per le vie brevi, da parte di questa Autorità Marittima.

Articolo 12 (prescrizioni per le operazioni di alaggio e varo)

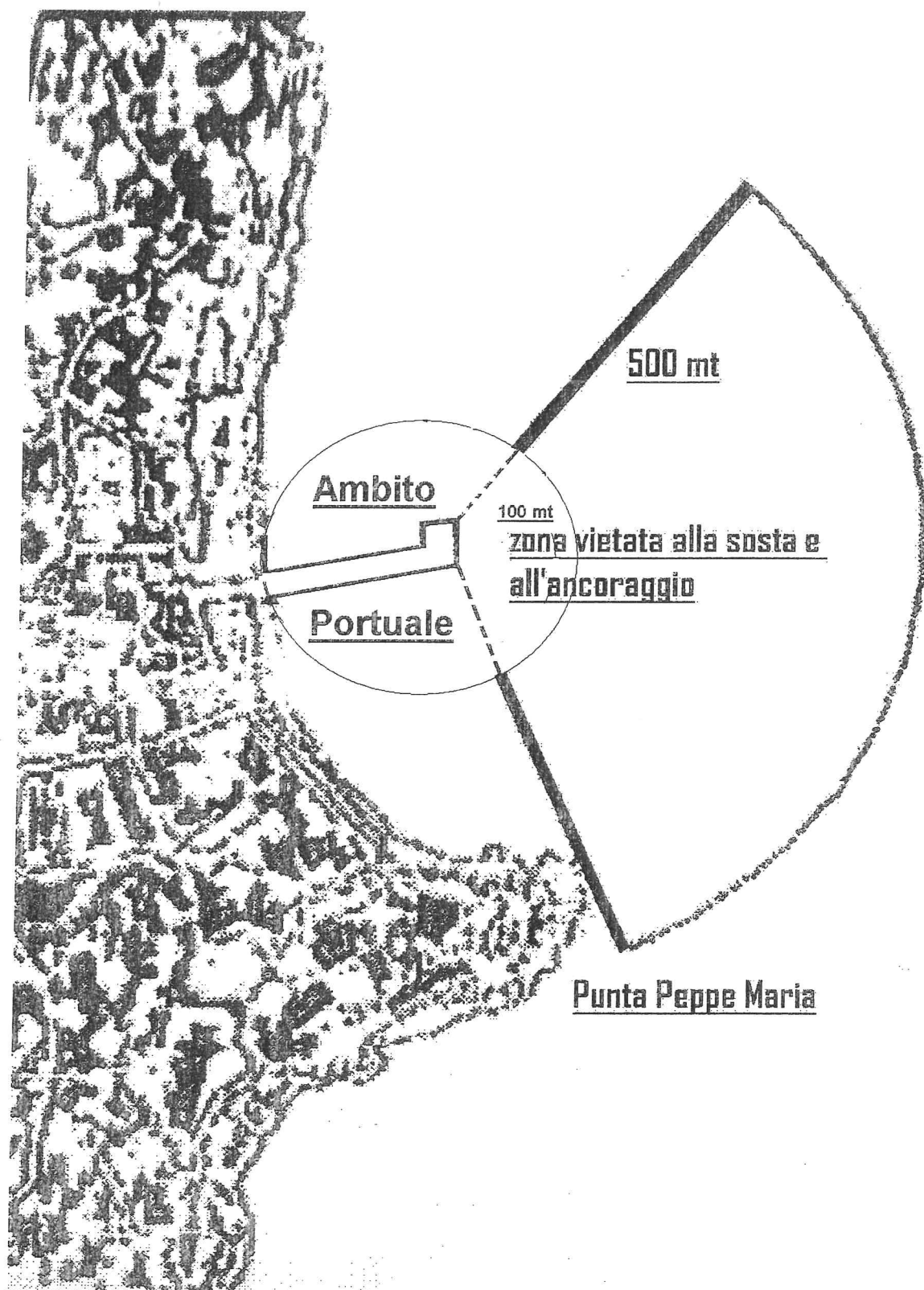
Fermo restando la necessità di essere iscritte nei registri di cui all' art. 68 del Codice della Navigazione, le imprese o le ditte che intendono effettuare operazioni di alaggio e varo, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- dotarsi di idonee attrezzature nonché mezzi, in relazione al tipo di lavoro da eseguire, che dovranno rispondere a tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di circolazione stradale (essere immatricolati, targati ed in possesso di tutti i collaudi e certificati previsti dalle norme in vigore) ed essere dotate delle previste coperture assicurative anche contro i danni causati a terzi e/o cose;
- Lo svolgimento delle operazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di tutela ambientale;
- L'area interessata dalle operazioni di lavoro, prima di poter essere utilizzata, dovrà essere evidenziata a mezzo cartelli monitori nonché opportunamente delimitata e circonscritta con idonee barriere atte ad impedire l'accesso all'area di lavoro a cose e/o persone non appartenenti alla Ditta operante; al termine dei lavori, dette barriere dovranno essere prontamente rimosse e condotte al di fuori dei limiti portuali e/o demaniali.
- All'interno dell'area di movimentazione, dovranno essere presenti, un impianto di estinzione mobile per estinguere potenziali principi di incendio e materiale inerte atto a

- 1- riservato unità da Pesca iscritte nel Circondario Marittimo di Lipari
- 2 - riservato all'attracco dei natanti da Diporto, e Tender provenienti dalle navi da crociera;
- 3 - riservato per le sole ore diurne alle operazioni di bunkeraggio;
- 4 - operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalle unità da diporto asservite al noleggio;
- 5 - destinata all'attracco di unità da diporto non superiori a 7 metri;
- 6 - destinata all'attracco dei natanti da diporto adibiti ad attività di locazione ;
- 7 - sosta mezzi iscritti all'art.68;
- 8 - operazioni di alaggio e varo a mezzo gru;
- 9 - riservato alla sosta di veicoli commerciali, al fine di consentirne lo scarico/carico delle merci;



ALLEGATO 2



132

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI

Sezione Tecnica

Autorizzazione n° _____ / _____

Vi sa: la retrostante istanza a firma della Ditta _____ in data ____/____/____;

Vi sa: l'ordinanza n° 43/2013 del 20.06.2013 emessa da questa Autorità Marittima;

Vi so: il calendario delle richieste ricevute, secondo l'ordine di protocollo in arrivo;

Si autorizza, la ditta richiedente, ad eseguire le operazioni di Alaggio – Varo - Tiro a Secco
un ità navale/i, presso il porto/approdo/ambito demaniale marittimo di _____
il giorno ____/____/____ dalle ore ____/____ alle ore ____/____.

la presente autorizzazione prevede la scrupolosa osservanza delle modalità, prescrizioni e
divieti indicati dall'ordinanza in premessa citata e non esime la ditta procedente, dal munirsi di
ogni altra autorizzazione o nulla osta da rilasciarsi a cura di Enti o Amministrazioni dello Stato
titolari in materia.

Si rammenta che, l'inosservanza dei contenuti di cui all'ordinanza 43/2013 comporta
l'immediato decadimento della presente Autorizzazione.

Lipari, li _____

D'ordine

Il Capo Sezione Tecnica

Marca da Bollo
di valore corrente

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Operazioni di: Alaggio, Varo, Tiro a secco unità navali, nei porti, approdi, e ambiti demaniali marittimi dell'isola di Lipari

IL _____ SOTTOSCRITTO _____ NATO
A _____
IN _____ DATA ____/____/____ E _____ RESIDENTE _____ IN
VIA _____
DEL COMUNE DI _____ NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
OVVERO TITOLARE DELLA DITTA _____ CON SEDE IN VIA
_____ PARTITA IVA N° _____

CHIEDE DI POTER ESSERE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LE SEGUENTI OPERAZIONI

- **ALAGGIO:** IL GIORNO ____/____/____ DALLE ORE ____/____ ALLE ORE ____/____ PRESSO IL PORTO/APPRODO/AMBITO DEMANIALE DI _____;
- **VARO:** IL GIORNO ____/____/____ DALLE ORE ____/____ ALLE ORE ____/____ PRESSO IL PORTO/APPRODO/AMBITO DEMANIALE DI _____;
- **TIRO A SECCO:** IL GIORNO ____/____/____ DALLE ORE ____/____ ALLE ORE ____/____ PRESSO IL PORTO/APPRODO/AMBITO DEMANIALE DI _____;

dell'unità tipo _____ con motore _____ Hp _____
iscritta nei RR.NN.MM. e GG. o RR.II.DD. di _____ di proprietà del signor
_____ nato a _____ il ____/____/____ e residente in
via/piazza _____ del comune di _____.

dell'unità tipo _____ con motore _____ Hp _____
iscritta nei RR.NN.MM. e GG. o RR.II.DD. di _____ di proprietà del signor
_____ nato a _____ il ____/____/____ e residente in
via/piazza _____ del comune di _____.

dell'unità tipo _____ con motore _____ Hp _____
iscritta nei RR.NN.MM. e GG. o RR.II.DD. di _____ di proprietà del signor
_____ nato a _____ il ____/____/____ e residente in
via/piazza _____ del comune di _____.

dell'unità tipo _____ con motore _____ Hp _____
iscritta nei RR.NN.MM. e GG. o RR.II.DD. di _____ di proprietà del signor
_____ nato a _____ il ____/____/____ e residente in
via/piazza _____ del comune di _____.

dichiarando sin d'ora, di eseguirle nel pieno rispetto delle modalità, prescrizioni e divieti indicati dall'ordinanza n° 43/2013 del 20.06.2013 emessa da codesta Autorità Marittima e di conoscerne integralmente il contenuto.

Lipari, ____/____/____

il Richiedente